

DELIBERA N. 62/23/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RADIO
SIENA TV S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO
LOCALE “SIENA TV” – LCN 91) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 44, COMMA 1 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 8 NOVEMBRE 2021, N. 208 E NELL’ARTICOLO 3,
COMMI 1 E 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. TOSCANA N. 06/22 - PROC. 03/23/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 marzo 2023;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;



VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”.

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n.437/22/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge regionale della regione Toscana del 1° febbraio 2000, n. 10, recante “*Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall’Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta il 16 dicembre 2009, che delega al CO.RE.COM. Toscana “*le funzioni di “vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni [...], con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi*” ed inoltre che “*l’attività di vigilanza si espleta attraverso l’accertamento dell’eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell’istruttoria e la trasmissione all’Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria*”;

VISTI gli atti del procedimento;



CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Toscana - Cont. n. 06/2022 è stata contestata, in data 1° dicembre 2022 e notificata in pari data, alla società Radiosiena TV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “SienaTV”, la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e nell’articolo 3, commi 1 e 2, dell’allegato A) alla delibera n. 538/01/CSP.

Le violazioni sono state riscontrate ad esito di una sessione di monitoraggio che il CO.RE.COM. Toscana ha compiuto su delega dell’Autorità in relazione ai programmi trasmessi dalla predetta emittente dalle ore 00:00 del giorno 03 ottobre 2022 alle ore 24:00 del giorno 09 ottobre 2022, al fine di verificare la conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di riconoscibilità del messaggio pubblicitario.

Il suddetto CO.RE.COM., pertanto, dopo aver acquisito in data 21 ottobre 2022 (prot. n. 13356) le registrazioni richieste, e dopo averle esaminate, ha rilevato che la società Radiosiena TV S.r.l., esercente il servizio di media audiovisivo in ambito locale “SienaTV”, ha trasmesso, nei giorni e negli orari di seguito riportati, comunicazioni pubblicitarie non segnalate e non separate dal contenuto editoriale:

DATA	ORARIO INIZIO PUBBLICITA’
03/10 /22	10.13; 10.55; 11.25; 11.50.
04/10 /22	11.21; 11.38; 11.53.
05/10 /22	09.35; 10.10; 11.11; 11.34;
06/10 /22	10.10; 10.13; 11.10; 11.40
07/10 /22	09.36; 10.13; 11.09; 11.38
08/10 /22	16.23

2. Deduzioni della società

La società sopra menzionata non ha inviato memorie difensive, né ha avanzato richiesta di essere audita in merito ai fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Toscana di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società RadioSienaTV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “SienaTV”.



Esaminata la documentazione versata in atti si rileva, infatti, dimostrata l'inosservanza della disposizione contestata, in quanto si è verificata, nelle giornate del 3, 4, 5, 6,7 e 8 ottobre 2022 la violazione delle disposizioni contenute negli articoli 44, comma 1 del decreto legislativo n. 208 del 2021 e nell'articolo 3, commi 1 e 2, dell'all. A) alla delibera n. 538/01/CSP, poiché il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali.

Ciò che emerso, infatti, nella fattispecie *de qua*, è proprio il dato fattuale, e cioè che gli *spots* analizzati, oggetto del monitoraggio da parte del CO.RE.COM Toscana, non paiono distinti dal resto della programmazione, né per il tramite della scritta "pubblicità", né attraverso l'utilizzo di mezzi di evidente percezione inseriti all'inizio e/o alla fine della pubblicità medesima, che ne indichi la presenza.

CONSIDERATO che l'art.44, comma1 del d.lgs. 208 dell'8 novembre 2021 sancisce che *"la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale"*;

CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell'art. 3 della delibera n. 538/01/CSP recitano: *"la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita(commo 1) e ancora (comma 2) le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta "pubblicità" o "televendita", rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita"*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi del combinato disposto dei commi 2, lett. a) e 5, dell'art. 67, d.lgs. 208/21;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle sei giornate oggetto di monitoraggio e rilevazione, appare nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni. Pertanto, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la condotta violativa contestata nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 1.549,50 (millecinquecentoquarantanove/50) al netto di ogni altro onere accessorio, e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:



A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società TeleSienaTV S.r.l. deve ritenersi di media gravità, in considerazione della rilevazione di episodi non isolati di violazione delle disposizioni normative in materia di pubblicità che sono stati riscontrati per l'intero periodo sottoposto a controlli.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società in questione non ha, di fatto, dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i dati di cui si dispone sono quelli relativi al 2021, da cui risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 654.426,00 euro e un utile di esercizio;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per n. sei (n. 6) giornate di programmazione televisiva secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni.

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società RadioSienaTV S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Siena TV", con sede legale a Siena (SI), Viale Leonida Landucci, 2, (C.F. 01050330529) di pagare la sanzione amministrativa di 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 208/2021;

INGIUNGE



alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 9.297,00 (novemiladuecentonovantasette/00) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 62/23/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 62/23/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 marzo 2023

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba